

Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

I giudici competenti a decidere sono i tribunali di primo grado e i tribunali speciali competenti per le violenze inflitte alle donne nell'ambito delle loro competenze (articolo 87 della *LOPJ*)

Le decisioni dei tribunali di primo grado possono essere oggetto di ricorso dinanzi ai giudici d'appello delle province ("*Audiencias Provinciales*").

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

Il ricorso straordinario basato su una violazione delle norme di procedura dinanzi al *Tribunal Superior de Justicia* di ciascuna comunità autonoma (*Comunidad Autónoma*) e il ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema (*Tribunal Supremo*) sono disciplinati rispettivamente dal CAPO IV "Sul ricorso straordinario per violazione di norme procedurali" ("*Del recurso extraordinario por infracción procesal*") e dal CAPO V "Sul ricorso in cassazione" ("*Del recurso de casación*"), rispettivamente, del TITOLO IV della [Legge 1/2000 \(Codice di procedura civile\)](#) .

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

Il procedimento di riesame, si svolge dinanzi agli stessi giudici che avevano emesso la decisione, cioè i tribunali di primo grado. Il procedimento di riesame ex articolo 19 del regolamento 4/2009 è regolato dal CAPO II sui "Ricorsi per riesame" ("*De los recursos de reposición y revisión*") del TITOLO IV della

[Legge 1/2000 \(Codice di procedura civile\)](#)**Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali**

Ministero della giustizia.

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (España)

Tel. 00 34 91 3902295/94

Fax. 00 34 91 3904457

e-mail SGCJIAmentos@mjusticia.es

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

I tribunali di primo grado della capitale della provincia in cui la parte contro la quale è stata richiesta l'esecuzione risiede o della provincia in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Le lingue accettate conformemente agli articoli 20 e 40 sono lo spagnolo e il portoghese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

Le lingue accettate dalle autorità centrali spagnole conformemente all'articolo 59 sono lo spagnolo e l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 27/04/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.